

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, sentenza 10 giugno 2025, n. 477.

1. Giustizia amministrativa – Opposizione di terzo ordinaria – Legittimazione: mancata partecipazione al giudizio e lesività della relativa sentenza.

2. Giustizia amministrativa – Opposizione di terzo – Legittimazione: controinteressati pretermessi, sopravvenuti, non facilmente individuabili e/o titolari di una posizione giuridica contrastante -Ammissibilità – Titolarità di posizione giuridica meramente derivata – Inammissibilità.

3. Giustizia amministrativa – Opposizione di terzo – Legittimazione – Titolarità posizione giuridica autonoma e incompatibile l'assenso che scaturisce della sentenza -Necessità

1. Ai sensi dell'art. 108 c.p.a. la legittimazione a proporre l'opposizione di terzo ordinaria risulta fondata su due elementi: i) la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta; ii) il pregiudizio che la sentenza reca ad una posizione giuridica di cui l'opponente risulti titolare.(1).

2. La legittimazione a proporre opposizione di terzo va riconosciuta: i) ai controinteressati pretermessi; ii) ai controinteressati sopravvenuti (beneficiari di un atto consequenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all'esito di un giudizio cui siano rimasti estranei); iii) ai controinteressati non facilmente identificabili; iv) in generale ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, mentre non sono legittimati i titolari di una situazione giuridica derivata ovvero i soggetti interessati solo di riflesso (ad es. soggetti legati da rapporti contrattuali con i legittimati all'impugnazione). (2).

3. L'opposizione di terzo può essere proposta non da tutti coloro che rivestono la qualità di terzi rispetto al giudizio nel quale è stata emessa la decisione e hanno un interesse, sia pure di fatto, a insorgere contro la pronuncia, bensì soltanto da coloro che, oltre a essere terzi, vantano, in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia, una propria situazione soggettiva autonoma con la posizione giuridica accertata nella sentenza e nel contempo incompatibile con l'assetto di interessi che da essa scaturisce. (3).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2023, n. 7365; 30 aprile 2018, n. 2597, 2596, 2595, 2594, 2593.

(2) Conformi: Ad. plen., 11 gennaio 2007, n. 2.

(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2024, n. 3560.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Natale Tubiolo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale

Francola e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'appellante aveva adito il T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. III, per ottenere l'ottemperanza della sentenza n. 452/2010, a suo tempo emessa dal Giudice del lavoro di Termini Imerese, contro il Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia e Servizi (Coinres) - ATO PA4 in liquidazione (ric. r.g. n. 430/2022).

Con sentenza n. 2422/2022, pubblicata il 26.07.2022, il T.A.R. Sicilia – Palermo accoglieva il ricorso, assegnando al Coinres un termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento degli importi indicanti in sentenza e nominando, quale commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

Attesa l'inerzia del Coinres, si insediava il Commissario *ad acta* che, all'esito dell'interlocuzione con le parti, riscontrava l'opposizione del legale rappresentante del Coinres perché (all. 3 fascicolo resistente – T.A.R.) *“il Coinres in liquidazione è un soggetto giuridico diverso dalla Gestione straordinaria, quest'ultima è stata istituita con provvedimento del Presidente della Regione che ha stabilito che la gestione straordinaria ed il Coinres in liquidazione sono soggetti giuridici differenti, con separate contabilità e che la gestione straordinaria allo scopo di porre in essere gli atti relativi alla gestione dei rifiuti si serva dei mezzi e del personale del Coinres. I Comuni pertanto versano sul C/C della gestione separata le somme occorrenti al pagamento dei dipendenti che eseguono l'attività di raccolta”*.

Tuttavia, alla espressa richiesta di acquisire i provvedimenti citati, il legale rappresentante del Coinres precisava che *“gli atti della gestione straordinaria, non atti del Coinres, non saranno oggetto di consegna”*.

Il Commissario *ad acta*, allora, chiedeva chiarimenti al T.A.R. al fine di eseguire il proprio mandato, ritenendo *“la “ecceputa” distinzione giuridica e contabile tra le due forme gestorie sia rimasta priva di prova (il cui onere restava a carico del Coinres). In assenza della predetta documentazione, quindi, tale asserita distinzione non sembra opponibile allo scrivente nell'esercizio del mandato conferito da codesto Tar. Pur nondimeno, si chiedono chiarimenti in merito alla dedotta questione e, in particolare, se in ragione della mancata prova circa la formale e sostanziale distinzione tra le due forme gestorie, lo scrivente possa attingere dai fondi (esistenti) di cui alla “gestione straordinaria” ovvero, se del caso a seguito di specifico ordine impartito da codesto Tar, debbano essere acquisite le menzionate ordinanze”*.

Con ordinanza collegiale n. 1863/2023, pubblicata il 06.06.2023, il T.A.R. Sicilia riteneva che: *“- alla luce di quanto sopra esposto e rappresentato, è opportuno riaffermare la sussistenza*

dell'obbligo in capo al Coinres in liquidazione di rendere disponibili ed esibire i documenti relativi alla Gestione straordinaria ...”.

Quindi, con nota prot. n. 1070 del 18.08.2023 (all. 5 fascicolo resistente – T.A.R.), il legale rappresentante del Coinres riscontrava la superiore richiesta di chiarimenti affermando sul punto che: *“Proprio allo scopo di scongiurare vuoti organizzativi e gestionali ... i singoli comuni territorialmente interessati hanno emanato ciascuno delle ordinanze con le quali hanno conferito al legale rappresentante del COINRES ATO PA4 in liquidazione il compito di svolgere e garantire, in continuità con la precedente gestione commissariale e attraverso una separata e a ciò esclusivamente dedicata contabilità ed in nome e per conto del comune, il servizio di gestione integrata dei rifiuti ... Sul punto si evidenzia che tali ordinanze sono atti pubblici, dunque, facilmente consultabili accedendo ai vari siti web dei comuni che le hanno emanate”.*

Nessun provvedimento era stato, tuttavia, prodotto dal legale rappresentante del Coinres.

Pertanto, in data 11.09.2023, il Commissario ad acta depositava una relazione con la quale (cfr. all. 6 FPI): *“Ritenuto:*

1. che le ordinanze del Presidente della Regione adottate tra il 2013 ed il 2017 non sono opponibili, sia perché la loro efficacia era limitata nel tempo sia perché, come già dedotto dalla difesa dei ricorrenti, Codesto eccellentissimo Tribunale Amministrativo Regionale ne ha disposto l'annullamento (cfr. Sent. n. 252/2018);

2. che presunti provvedimenti dei singoli Comuni consorziati non sono stati allegati;

Considerato

- che non vi è prova in ordine alla pretesa distinzione giuridica e contabile;*
- che emergono, in via documentale, cospicue risorse assegnate al Coinres dai Comuni consorziati (cfr. da ultima Delibera di impignorabilità semestrale N. 1 del 21/06/2023) (Allegato 2);*
- che il vincolo ex art. 159 D.Lgs. n. 267/2000 non è opponibile alla presente procedura.*

Per quanto riportato in premessa, si chiede a codesto Eccellentissimo Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Sicilia 3^a Sezione – Palermo, di voler fornire allo scrivente chiarimenti in ordine alla “possibilità di emettere mandati di pagamento, a valere sulle somme, solo formalmente, di competenza della Gestione Straordinaria, in favore dei ricorrenti dell'odierna procedura”.

Con ordinanza collegiale n. 3253/2023, pubblicata il 07.11.2023, il T.A.R. Sicilia così statuiva: *“Ritenuto che la distinzione giuridica e contabile tra il Coinres in liquidazione e la Gestione Straordinaria non è stata provata dal commissario liquidatore, nonostante i numerosi solleciti in tal senso; - che le osservazioni del commissario ad acta risultano condivisibili; - che, pertanto, il commissario ad acta deve ritenersi legittimato ad emettere mandati di pagamento, a valere sulle*

somme, solo formalmente, di competenza della Gestione Straordinaria, in favore dei ricorrenti dell'odierna procedura; ...”.

Con atto di opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. notificato in data 07.12.2023, il dott. Tubiolo, *“nella qualità di Commissario Straordinario ATO Palermo 4 - Gestione Separata, giusta art. 19 Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526 del 9.03.2017 e ss.mm.ii.”*, asserendo la propria estraneità al giudizio di ottemperanza, ha impugnato le richiamate ordinanze nn. 1863/2023 e 3253/2023.

Si costituiva in giudizio l'odierno appellante che, con successiva memoria, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, la sua parziale irricevibilità e, nel merito, la sua integrale infondatezza. Con sentenza n. 1988/2024, pubblicata il successivo 17.06.2024, il T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. IV, ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte lo ha accolto.

In sintesi, il T.A.R. ritenuta preliminarmente l'ammissibilità del rimedio dell'opposizione di terzo avverso mere ordinanze del giudice dell'ottemperanza, ha accolto l'opposizione limitatamente all'ordinanza n. 3253/2023, affermando la “astratta” sussistenza della separazione giuridica e patrimoniale tra il Coinres in liquidazione e la “gestione commissariale”, demandando al Commissario ad acta la verifica, “in concreto”, di tale separazione ai fini dell'ottemperanza.

Con il proposto appello l'appellante contesta la predetta decisione nella parte in cui ha parzialmente accolto l'opposizione di terzo proposta dal Commissario Straordinario dell'A.T.O. Palermo 4 – Gestione Separata poiché:

- 1) avverso le impugnatrici ordinanze del giudice dell'ottemperanza il rimedio dell'opposizione di terzo sarebbe inammissibile, essendo esperibile solamente avverso i provvedimenti aventi contenuto decisorio quali le sentenze;
- 2) l'opponente non sarebbe legittimato ad agire ex art. 108 c.p.a.;
- 3) l'opposizione sarebbe destituita di fondamento per mancanza di prova del pregiudizio in concreto subito dall'opponente. Il T.A.R. avrebbe, dunque, dovuto rigettare l'opposizione e non invece subordinare l'emissione dei mandati di pagamento all'accertamento da parte del commissario *ad acta* della sussistenza in concreto dell'eccepita separazione fra la contabilità del COINRES in liquidazione e della gestione straordinaria.

Si costituiva il Commissario Straordinario ATO Palermo 4 - Gestione Separata, opponendosi all'accoglimento dell'appello.

L'appellante depositava una memoria di replica.

Alla camera di consiglio del 20 febbraio 2025 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere sentito i difensori delle parti in causa, tratteneva l'appello in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, anzitutto, osserva che il capo della sentenza appellata statuente la declaratoria di irricevibilità del ricorso per opposizione di terzo proposto avverso l'ordinanza n. 1863/2023 non è stato impugnato dall'opponente con un appello incidentale e, pertanto, è passato in giudicato.

L'oggetto del giudizio è, dunque, limitato soltanto al capo della predetta sentenza statuente l'accoglimento dell'opposizione di terzo proposta avverso l'altra ordinanza impugnata, ossia la n. 3253/2023.

In disparte qualsivoglia considerazione in ordine ai profili di rito dedotti con il primo motivo di appello sul piano dell'inammissibilità del ricorso presentato dall'opponente, è fondato il secondo motivo.

Il Collegio, infatti, osserva che il rimedio dell'opposizione di terzo ordinaria è stato introdotto nell'ordinamento processuale amministrativo con la sentenza del 17 maggio 1995, n. 177 della Corte costituzionale.

L'art. 108 cod. proc. amm. ha poi espressamente disciplinato, al primo comma, l'opposizione di terzo ordinaria disponendo che *"Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi"*.

La norma radica la legittimazione a proporre l'opposizione su due elementi, e cioè la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta e il pregiudizio che la sentenza reca ad una posizione giuridica di cui l'opponente risulti titolare (cfr., *inter multis*, Cons. Stato, V, 27 luglio 2023, n. 7365; 30 aprile 2018, n. 2597, 2596, 2595, 2594, 2593).

La giurisprudenza ha, poi, chiarito che la legittimazione a proporre opposizione di terzo va riconosciuta: *"a) ai controinteressati pretermessi; b) ai controinteressati sopravvenuti (beneficiari di un atto consequenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all'esito di un giudizio cui siano rimasti estranei); c) ai controinteressati non facilmente identificabili; d) in generale ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione"*, mentre *"non sono legittimati i titolari di una situazione giuridica derivata ovvero i soggetti interessati solo di riflesso (ad es. soggetti legati da rapporti contrattuali con i legittimati all'impugnazione)"* (Cons. Stato, Ad. plen., 11 gennaio 2007, n. 2).

L'opposizione di terzo può, dunque, essere proposta non da tutti coloro che rivestono la qualità di terzi rispetto al giudizio nel quale è stata emessa la decisione e hanno un interesse, sia pure di fatto, a insorgere contro la pronuncia, bensì soltanto da coloro che, oltre a essere terzi, vantano, in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia, una propria situazione soggettiva autonoma con

la posizione giuridica accertata nella sentenza e nel contempo incompatibile con l'assetto di interessi che da essa scaturisce (Cons. Stato, Sez. V, 19/04/2024, n. 3560).

Presupposto, quindi, della legittimazione a proporre il rimedio in esame è la qualità di terzo che il ricorrente deve vantare rispetto alle parti del giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza ritenuta pregiudizievole.

Nel caso in esame, a mancare è proprio siffatta legittimazione.

L'art. 19 co. 1 L.R. 8 aprile 2010 n. 9 prevede che *“Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in liquidazione. Agli stessi, ove venga adottata ordinanza del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, sono preposti commissari liquidatori nominati dall'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità fra dirigenti dell'Assessorato stesso o dell'Assessorato regionale dell'economia, che interviene in via sostitutiva nel caso in cui i comuni soci non provvedano al riguardo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I liquidatori o i soggetti in atto preposti all'amministrazione, per le finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, provvedono alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d'ambito accertate alla data del 30 giugno 2013 e all'accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d'ambito, sostenuti dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU”*.

Era, dunque, evidente che i consorzi e le società d'ambito fossero poste in liquidazione per essere estinte una volta completata la procedura di pagamento dei debiti.

L'art. 19 citato al co. 2 prevedeva, poi, che *“Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al 30 giugno 2013 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio”*.

La gestione separata era, quindi, subordinata alla costituzione delle S.R.R. ed era finalizzata a non gravare queste ultime, nella fase iniziale di avvio di gestione del servizio, dell'attività di liquidazione delle passività maturate con il precedente modello gestionale del servizio di smaltimento dei rifiuti. Dopo di che, al co. 2 bis si prevede che *“Ai fini di una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata*

dei rifiuti, il competente Dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità coordina l'attività di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti; a tal fine il Dipartimento è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle disponibilità di cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 - capitolo 243311 e l'U.P.B. 7.3.1.3.2 - capitolo 191304. Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti. Le gestioni cessano il 30 settembre 2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013. Gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei consorzi d'ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 esercizi consecutivi non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nei nuovi soggetti gestori”.

La “gestione separata” era contraddistinta, quindi, da una ben precisa scadenza, al pari dei Consorzi e delle Società d’ambito che, infatti, dovevano essere estinti entro il 31 dicembre 2013.

La legge regionale n. 9/2010, dunque, non intendeva costituire una separazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2740 co. 2 c.c., non essendovi una chiara (quanto necessariamente doverosa) precisazione in tal senso, ma semplicemente una gestione transitoria delle passività strumentale a favorire l’avvio del servizio da parte delle costituenti SS.RR.RR.

Senonché, alla data del 30 settembre 2013 soltanto 10 delle 18 SS.RR.RR. previste erano state costituite e occorreva garantire la continuità del servizio.

Pertanto, il Presidente della Regione Siciliana, con l’ordinanza n. 8/Rif del 30 settembre 2013, disponeva una peculiare quanto transitoria modalità di gestione del servizio contraddistinta dalla nomina di Commissari Straordinari in ciascun territorio ricompreso nei Consorzi e Società d’ambito in liquidazione per la gestione diretta del servizio o per verificare la continuità del servizio a seconda dei casi.

A causa degli ulteriori ritardi e dell’inerzia dei enti locali competenti, siffatta ordinanza è stata prorogata sino al 14 luglio 2015, quando il Presidente della Regione Siciliana ha emanato l’Ordinanza n. 20/rif con la quale ha previsto una differente organizzazione del servizio in quanto i Commissari straordinari di nomina regionale avrebbero dovuto esercitare soltanto poteri accertativi e sostitutivi di determinati atti (dotazione organica, piano d’ambito), fermo restando il loro precipuo compito di garantire la continuità del servizio avvalendosi delle strutture organizzative esistenti delle società d’ambito in liquidazione.

Siffatta modalità gestionale è proseguita sino al 2 febbraio 2017 quando il Presidente della Regione Siciliana ha emanato l’Ordinanza n. 2/rif con la quale ha introdotto un’ulteriore speciale gestione

del servizio, prevedendo: a) la sostituzione in tutte le funzioni (ivi compresa la rappresentanza legale dell'Ente) dei Commissari Straordinari ai Consigli d'Amministrazione delle SS.RR.RR., nei casi di perdurante inerzia degli stessi nel dare corso all'avvio definitivo delle SS.RR.RR.; b) l'attribuzione ai predetti Commissari straordinari dell'obbligo di garantire la continuità del servizio, avvalendosi delle strutture organizzative esistenti delle società d'ambito in liquidazione, tanto in caso di sostituzione al Consiglio d'Amministrazione della SS.RR.RR., quanto nel caso in cui siffatta sostituzione non fosse stata necessaria.

Dopo di che gli enti locali sono stati invitati dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con la nota assunta al prot. 013527 del 27 marzo 2019, ad assumere la responsabilità della gestione del servizio, non potendo la Regione ulteriormente proseguire con le modalità sin lì disposte.

Per quanto consta in atti, alcuni comuni hanno, quindi, emanato delle ordinanze ai sensi degli artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000 con le quali hanno assicurato la prosecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. nel territorio comunale affidandone la gestione al *“legale rappresentante dell'ATO Rifiuti PA4-Co.In.R.E.S. in liquidazione”*, in deroga all'art. 19 co. 2 *bis* L.R. n. 9/2010.

Come è agevole evincere l'erogazione del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. è stata particolarmente frastagliata e dimostra che la L.R. n. 9/2010 non è stata integralmente attuata.

Per quanto di interesse in questa sede, tuttavia, la mancata attuazione della L.R. n. 9/2010 assume una rilevanza relativa poiché l'elemento dirimente, ai fini della decisione della controversia, è costituito dalla prova della sussistenza di elementi idonei a dimostrare una scissione e separazione netta tra la c.d. gestione separata delle ATO e la gestione del servizio; tanto netta, cioè, da non configurare nemmeno l'una come l'avente causa dell'altra, giacché, com'è noto, ex art. 2909 cod. civ. il giudicato *“fa stato a ogni effetto”* non solo *“tra le parti”*, ma anche nei confronti dei *“loro eredi o aventi causa”* (ossia verso i successori, sia a titolo universale, sia a titolo particolare, delle parti stesse), con il corollario che a tali soggetti è comunque preclusa l'opposizione di terzo ordinaria, ossia quella di cui qui trattasi (non, invece, quella c.d. revocatoria, di cui al comma 2 dello stesso art. 108 c.p.a.: che non è però quella azionata nel presente giudizio, non essendo stati dedotti, come *causa petendi* di questa azione, dolo o collusione delle parti originarie in danno del terzo, già ricorrente e ora qui appellato).

Siffatta prova non può ritenersi essere stata fornita.

Dopo avere, infatti, previsto al co. 2 che *“alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al 30 giugno 2013 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n.*

6/2009 confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria", l'art. 19 co. 2 bis chiarisce, in modo inequivocabile, che "Le gestioni cessano il 30 settembre 2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013".

Il tenore inequivocabile della richiamata disciplina legislativa afferma l'esistenza di precise scadenze fissate al 30 settembre 2013 per le gestioni c.d. ritenute separate ed al 31 dicembre 2013 per i Consorzi e le Società d'ambito, sembrando, peraltro, all'uopo non necessaria neanche l'adozione di un apposito provvedimento che se, infatti, emanato avrebbe avuto una valenza meramente dichiarativa di un effetto già determinato dalla legge.

Il che, quindi, esclude in radice la possibilità di ritenere sussistente una gestione separata rispetto all'Ente deputato alla gestione del servizio.

Né, peraltro, a differente esito può pervenirsi in ragione delle speciali modalità gestionali previste dalle ordinanze del Presidente della Regione prima e dei Sindaci poi, volte ad assicurare l'erogazione del servizio di raccolta e smaltimento dei R.S.U., poiché si tratta di atti essenzialmente statuenti la prosecuzione del servizio in questione e non anche disciplinanti una proroga della scadenza fissata per la gestione separata dei debiti maturati dai Consorzi e dalle Società d'ambito.

Per quanto, infatti, in talune delle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana fosse stata disposta la costituzione presso l'Assessorato Regionale dell'Economia della Regione Siciliana la gestione liquidatoria unitaria di cui agli artt. 45 co. 6 L.R. n. 11 del 12 maggio 2010 e 19 co. 2 bis L.R. n. 9 del 8 aprile 2010, si tratta, comunque, di una previsione ormai scaduta nel 2019 con la perdita di efficacia delle ordinanze Presidenziali che l'avevano prevista.

Non può, dunque, ritenersi che sussista in capo all'opponente la legittimazione a proporre l'opposizione di terzo, non essendo stata provata la vantata qualità di terzo, nei sensi suindicati.

L'appello deve, dunque, essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e declaratoria di inammissibilità della proposta opposizione di terzo.

La peculiarità delle questioni di diritto dedotte dalle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara inammissibile l'opposizione di terzo proposta in prime cure. Compensa le spese processuali del doppio grado di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere, Estensore

Antonino Caleca, Consigliere

Paola La Ganga, Consigliere